

SETTORE TURISMO COMMERCIO
ARTIGIANATO SPORT

COMMISSIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

Oggetto: risposta a quesito in merito a titolarità di impresa artigiana con contestuale rapporto di lavoro subordinato.

La Commissione Regionale per l'Artigianato, esaminato il quesito di cui all'oggetto nella seduta del 16/04/2026, esprime il seguente parere:

Preliminarmente si rileva che la CRA ha tra i propri compiti esprimere pareri di portata generale, non essendo sua competenza attribuire direttamente le qualifiche artigiane a singoli casi specifici, per cui la questione verrà riportata ai suoi termini generali.

In secondo luogo il parere espresso dalla CRA nella seduta del 17/11/2011 citato nel quesito, è tuttora confermabile nel suo assunto: il principio posto è un criterio oggettivo e chiaro che sancisce come la prevalenza dell'attività autonoma artigiana debba essere inequivocabile in termini di percentuale delle ore dedicate all'attività, misurando l'attività svolta come lavoratore dipendente inferiore o uguale al 50% dell'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo di riferimento.

Si osserva che nella fattispecie prospettata dalla richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale è temporanea e assai limitata nel tempo, e l'orario di lavoro part time non è quindi definitivo. Per poter applicare correttamente il criterio come sopra assodato e operare un confronto oggettivo, occorre che la situazione di lavoro subordinato part time sia continuativa e confermata, a tempo indeterminato, con idonea documentazione probante.

Posta la oggettiva situazione di vincolo pubblicitario sancita dal Regolamento del Comune di Bologna per l'attività di taxi in ordine al monte ore minimo da prestare, in via generale, per poter riconoscere l'iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane, occorrerebbe che l'attività svolta come lavoro dipendente non superasse detto monte ore. Nella concreta fattispecie prospettata, tuttavia, non è comunque operabile una valutazione poiché la prevalenza dell'attività di taxi, stante la documentazione allegata al quesito, è limitata nel tempo a un brevissimo periodo.

Pertanto questa Commissione non può che ribadire quanto già espresso nel 2011.

Il Presidente della CRA

Andrea Trinelli

/gg

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

tel 051.5276425

crai@regione.emilia-romagna.it

cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif.					Fasc.		

**Ila Commissione Regionale per l'Artigianato
della Regione Emilia-Romagna**

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna (BO)
e-mail: cra@regione.emilia-romagna.it

Bologna, lì 26/03/2026

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane di una persona titolare di rapporto di lavoro subordinato part-time.

Prevalenza dell'attività artigiana documentata in presenza di obblighi di servizio pubblico.

Rif.: Parere CRA Emilia-Romagna 2011 – "Titolare artigiano dipendente part-time"

Gentile Commissione,

la sottoscritta **Cinti Laura** avendo avanzato in data recente un quesito all'Ufficio Attività Artigiane della Camera di Commercio di Bologna in ordine all'iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane di un soggetto titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi che svolge contestualmente attività di lavoro subordinato a tempo parziale, e avendo ricevuto da detto ufficio un rinvio al parere elaborato da codesta Commissione nell'anno 2011 in materia di "Titolare artigiano dipendente part-time", si rivolge alla Commissione Regionale per l'Artigianato per richiedere un parere specifico e approfondito sulla fattispecie concreta di seguito illustrata.

1. La fattispecie concreta

La fattispecie oggetto della presente richiesta di parere riguarda un soggetto intenzionato ad esercitare l'attività di tassista in qualità di titolare d'impresa obbligatoriamente artigiana, il quale risulta nel contempo titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

I dati essenziali della situazione sono i seguenti:

- Attività artigiana (servizio taxi): il Regolamento Comunale del Comune di Bologna e Area Vasta impone al titolare di licenza taxi un obbligo minimo di servizio pubblico pari a 6 ore giornaliere per 26 giorni mensili, per un totale minimo di 156 ore mensili di attività artigiana garantita da vincolo pubblicistico;
- Attività di lavoro subordinato: il rapporto di lavoro dipendente è strutturato come part-time a 24 ore settimanali (4 ore giornaliere per 6 giorni settimanali), corrispondenti a circa 96 ore mensili.
- Impegno complessivo mensile stimato: circa 260 ore totali, di cui 156 ore come artigiana (62% circa) e 96 ore come lavoratrice dipendente (38% circa).

Le modalità di svolgimento del servizio taxi, inclusi i turni obbligatori e gli orari di attività, sono definiti dal Comune di Bologna con apposita determina dirigenziale. Tale circostanza è confermata da comunicazione dell'ufficio comunale competente, che si allega alla presente.

2. Il quadro normativo di riferimento

L'art. 2 della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (Legge-quadro per l'artigianato) definisce l'imprenditore artigiano come colui che: *"esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo."*

Si osserva che la norma primaria richiede il requisito della "prevalenza" dell'attività artigiana, ma non fissa alcun parametro temporale rigido né alcuna soglia percentuale minima. La ratio della disposizione è quella di garantire che l'imprenditore sia il reale protagonista del processo produttivo, con piena assunzione di responsabilità gestionale e operativa.

Sotto il profilo regolamentare locale, l'art. 53 del Regolamento Comunale di Bologna e Area Vasta per il servizio di taxi disciplina i turni e gli obblighi di servizio, prevedendo impegni minimi che, come si dimostrerà, determinano oggettivamente la prevalenza dell'attività artigiana rispetto all'impegno lavorativo subordinato.

3. La corretta interpretazione della circolare CRA 2011 alla luce della ratio normativa

Il parere elaborato da codesta Commissione nell'anno 2011 ha individuato, in via di prassi amministrativa, una soglia orientativa del 50% dell'orario lavorativo quale parametro per valutare la prevalenza dell'attività artigiana rispetto a quella di lavoro dipendente. Si ritiene che tale criterio, per quanto utile in via generale, non possa essere applicato in modo rigido e meccanico alla fattispecie in esame, per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, occorre rammentare che la soglia del 50% non è fissata da alcuna norma primaria o secondaria di rango vincolante: essa costituisce una prassi interpretativa, frutto di elaborazione amministrativa, che per sua natura deve cedere dinanzi alle peculiarità della fattispecie concreta, tanto più quando queste siano determinate da vincoli di diritto pubblico.

In secondo luogo, l'attività di tassista presenta una caratteristica del tutto peculiare e inassimilabile alle comuni attività artigianali: essa è soggetta a obblighi di servizio pubblico imposti dall'Amministrazione Comunale, che determinano un impegno minimo giornaliero non derogabile dalla volontà del titolare della licenza. Tale minimo è fissato, come si è detto, in 6 ore giornaliere per 26 giorni mensili, per un totale di 156 ore mensili.

Di conseguenza, il confronto tra i due impegni lavorativi deve essere condotto tenendo conto di questa realtà effettiva, e non di una astratta equivalenza tra ore formalmente disponibili. Applicando tale criterio sostanziale:

- le ore mensili di attività artigiana garantite dagli obblighi di servizio pubblico sono 156 (pari al 62% circa del totale);
- le ore mensili di lavoro subordinato sono circa 96 (pari al 38% ca. del totale).

Risulta pertanto evidente, in termini oggettivi e misurabili, che la prevalenza dell'attività artigiana è garantita, e lo è per effetto di un vincolo pubblicistico, non di una mera scelta individuale, che ne assicura la continuità e la regolarità nel tempo.

4. La prevalenza qualitativa e non solo quantitativa dell'attività artigiana

Oltre alla prevalenza quantitativa già dimostrata, si evidenzia che la prevalenza dell'attività artigiana è pienamente rispettata anche sotto il profilo qualitativo, che la giurisprudenza e la dottrina ritengono rilevante ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 2 della L. 443/1985.

Il titolare della licenza taxi:

- assume in prima persona la piena responsabilità gestionale e organizzativa dell'impresa, inclusa la titolarità della licenza, il cui esercizio è personale e non delegabile;
- svolge direttamente e manualmente la prestazione di servizio nell'ambito del processo produttivo (la guida del veicolo e la prestazione di trasporto verso l'utenza);
- risponde in proprio degli obblighi di servizio pubblico imposti dall'Amministrazione, con conseguenti responsabilità anche sanzionatorie in caso di inadempimento;
- sostiene l'integrale rischio d'impresa, sia sotto il profilo economico che organizzativo.

Tali caratteristiche qualitative rendono la figura del tassista titolare di licenza pienamente conforme al profilo dell'imprenditore artigiano delineato dalla legge-quadro, e anzi ne rappresentano un caso paradigmatico di piena integrazione dei requisiti sostanziali.

5. Il raffronto con il parere CRA 2011 e la distinzione della fattispecie

Si ritiene che la fattispecie in esame si distingua in modo rilevante dalle ipotesi esaminate nel parere del 2011 per un elemento strutturalmente determinante: l'esistenza di obblighi di servizio pubblico imposti dall'Amministrazione, che vincolano ex lege il titolare della licenza taxi a un impegno minimo nell'attività artigiana. In quella sede, la Commissione si è trovata a valutare situazioni in cui l'equilibrio tra i due impegni lavorativi dipendeva dalla libera disponibilità del soggetto; nella fattispecie ora sottoposta, invece, la prevalenza dell'attività artigiana è garantita a monte da un vincolo pubblicistico, non derogabile dalla volontà delle parti.

Applicare meccanicamente il criterio del 50% – elaborato per fattispecie ordinarie e liberamente disponibili – a una fattispecie vincolata da obblighi pubblicistici significherebbe travisare la ratio del parere stesso, che mirava a evitare situazioni in cui l'attività artigiana fosse meramente formale o residuale. Tale rischio non sussiste nella presente fattispecie, in cui l'attività artigiana è non solo prevalente in termini orari, ma anche strutturalmente garantita dall'ordinamento.

6. Conclusioni e richiesta di parere

Alla luce di quanto esposto, la sottoscritta chiede rispettosamente a codesta Commissione Regionale per l'Artigianato di voler esprimere parere in merito ai seguenti quesiti:

- Se un soggetto titolare di licenza taxi – tenuto per obbligo di servizio pubblico a svolgere l'attività artigiana per almeno 6 ore giornaliere per 26 giorni mensili (156 ore mensili) – che contestualmente svolge attività di lavoro subordinato part-time a 24 ore settimanali (96 ore mensili circa) possa essere iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane in quanto soddisfa il requisito della prevalenza dell'attività artigiana previsto dall'art. 2 della L. 443/1985;
- Se, in particolare, la prevalenza debba essere valutata tenendo conto degli obblighi minimi di servizio pubblico imposti dall'Amministrazione Comunale, che determinano un impegno artigianale strutturalmente garantito e non dipendente dalla mera volontà del titolare;
- Quali documenti debbano essere prodotti ai fini dell'iscrizione, con particolare riferimento alla documentazione idonea ad attestare gli obblighi di servizio pubblico e l'entità dell'impegno lavorativo nelle due attività.

Si allegano alla presente:

- Comunicazione mail dell'Ufficio Comunale competente del Comune di Bologna attestante gli obblighi di servizio pubblico e i turni minimi previsti per i titolari di licenza taxi;
- copia del contratto di lavoro subordinato part-time (24 ore settimanali);

In attesa di un cortese riscontro, la sottoscritta si rende disponibile a fornire ogni ulteriore elemento di fatto o di diritto utile ai fini della valutazione, e ringrazia anticipatamente codesta Commissione per l'attenzione che vorrà dedicare alla presente.

Distinti saluti,



(firma)

Data: 26/03/2026

Come indicato dall'**articolo 53** del "Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura", i turni e gli orari del servizio taxi sono disciplinati da regole precise.

Ai sensi dell'**articolo 7 della Legge n. 21/1992**, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi sono considerati imprenditori. A Bologna, in base al Regolamento e agli accordi tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali di categoria, i tassisti hanno la facoltà di scegliere quotidianamente l'orario di inizio del servizio tra le seguenti fasce: **05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00**.

Il servizio deve essere svolto per un periodo compreso tra un **minimo di sei e un massimo di dodici ore**. Nel caso di turno mattutino, il titolare ha la possibilità di spezzare l'orario, decidendo autonomamente come articolare la propria attività.

Per quanto concerne il riposo settimanale, questo viene stabilito dall'ufficio competente secondo due possibili schemi con frequenza di riposi mensili

- **Modulo 7+1:** sette giorni di lavoro e uno di riposo.
- **Modulo 5+1:** (cosiddetto turno colorato) cinque giorni di lavoro e uno di riposo.